



*Il Ministro dell'università e della ricerca*  
**di concerto con**  
*Il Ministro della salute*

**VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero e gli articoli 2, comma 1, n. 14), 47-bis, 47-ter e 47-quater, concernenti l'istituzione del Ministero della salute, al quale sono attribuite “*funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

**VISTO** l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*” e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;

**VISTO** il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante “*Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori*” e, in particolare, gli articoli 51 e 52;

**VISTA** la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “*Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 9 settembre 1957, recante “*Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” e in particolare l'articolo 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157), recante “*Determinazione delle classi di laurea magistrale*”, il quale nella tabella delle classi di laurea magistrale prevede la LM-13 Classe delle lauree magistrali in Farmacia e farmacia industriale;

**VISTA** la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*”, e in particolare l’articolo 6, comma 2;

**VISTO** il decreto del Segretario Generale n. 1946 del 23 novembre 2020, come modificato dal decreto del Segretario Generale n. 98 del 31 gennaio 2022, di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla revisione della LM-13 Classe delle lauree magistrali in Farmacia e farmacia industriale;

**VISTA** la nota del Direttore Generale prot. n. 3282 del 4 febbraio 2022 con la quale, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti del predetto tavolo tecnico di lavoro;

**RITENUTO** di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro;

**SENTITO** il Consiglio universitario nazionale il quale ha espresso il proprio parere nell’adunanza del 24 marzo 2022;

**SENTITO** il Consiglio superiore di sanità, il quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 10 maggio 2022;

**SENTITA** la rappresentanza nazionale dell’ordine professionale, come previsto dall’articolo 6 della predetta legge n. 163 del 2021;

**TENUTO CONTO** di quanto previsto nelle Ordinanze Ministeriali di indizione della I e della II sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni non regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1.**

#### ***Modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato.***

1. Coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o la laurea specialistica - classe 14/S Farmacia e farmacia industriale in base all’ordinamento previgente, o che conseguono il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante, ovvero coloro che hanno conseguito o conseguono all’estero un titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente si abilitano all’esercizio della professione di farmacista a seguito del superamento di un esame di Stato, da svolgersi con le modalità semplificate di cui al presente decreto.
2. L’esame di cui al comma 1 si sostanzia nello svolgimento di un’unica prova orale volta ad accertare la preparazione culturale del candidato nonché le nozioni, le competenze e le abilità riguardanti il profilo professionale del farmacista, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia nonché tutti i servizi previsti dalla normativa vigente.

3. La prova di cui al comma 2 è valutata con una votazione espressa in centesimi. L'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.
4. La commissione giudicatrice dell'esame di Stato di cui al presente decreto ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari designati dall'ateneo, uno dei quali ha funzione di Presidente della commissione, e, per l'altra metà, farmacisti designati dall'Ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l'ateneo di riferimento, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo professionale.
5. Le sessioni dell'esame di Stato di cui al presente decreto, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, sono indette con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca. Decorso cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato può chiedere a un ateneo sede del corso di laurea magistrale in Farmacia e farmacia industriale di sostenere l'esame di Stato di cui al presente decreto nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO  
*prof.ssa Maria Cristina Messa*

IL MINISTRO  
*dott. Roberto Speranza*